



CITTA' DI CAIAZZO
(Provincia di Caserta)
Medaglia d'Argento al Merito Civile
C.F. 82000330611 P.IVA 00284410610
www.comune.caiazzo.ce.it
comunecaiazzo@pec.comune.caiazzo.it

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO TESSERINI PER GLI "HOBBISTI"

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 DEL 30/09/2024

COMUNE DI CAIAZZO REGOLAMENTO PER IL RILASCIO TESSERINI PER GLI "HOBBISTI"

(art. 69 della Legge Regionale 7/2020)

Con riferimento all'art. 69 della Legge Regionale n. 7 del 21.04.2020, circa la possibilità per gli "hobbisti" di agire, in tutta la Regione, con un tesserino annuale da esporre durante i mercatini o fiere, in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo, il Comune di Caiazzo, ai fini del rilascio del citato tesserino definisce il seguente Regolamento.

Art. 1 – Definizione

Per "hobbisti", **come definiti dall'art. 52 comma 1 lett. p della predetta legge**, si intendono quei soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale/abituale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale. Essi vendono, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore, comunque dal prezzo unitario non superiore ad euro 250,00;

Art. 2 - Ufficio competente

L'ufficio competente al rilascio del tesserino è lo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.).

Art. 3 - Caratteristiche del tesserino

Il tesserino contiene generalità, foto del titolare e dodici riquadri che saranno vidimati (con timbro e data) dal Comune in cui si svolge il mercatino a cui l'hobbista intende partecipare, secondo il modello allegato al presente regolamento.

Art. 4 – Requisiti

Essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del Decreto Legislativo n. 59 del 2010 e L.R. Campania n. 7 del 2020.

Art. 5 - Modalità di presentazione della richiesta

Per il rilascio del tesserino occorre presentare la domanda in bollo da € 16,00 al Comune di residenza utilizzando l'apposito modello allegato al presente regolamento, corredata da:

- n. 1 foto in formato tessera;
- n. 1 copia di un documento di identità, in corso di validità.

Il rilascio del tesserino è soggetto al pagamento di una somma, a titolo di diritti di istruttoria, pari a euro 25,00.

Art. 6 – Validità

Il tesserino ha validità annuale a decorrere dalla data di rilascio, non può essere rilasciato per più di una volta l'anno ed è rilasciato all'hobbista per un massimo di cinque anni anche non consecutivi; un hobbista, pertanto, potrà ottenere al massimo 5 (cinque) tesserini. Il tesserino è strettamente personale, non cedibile né trasferibile a terzi.

Art. 7 – Limitazioni

Col tesserino si possono frequentare i mercatini in cui il Comune ha previsto gli hobbisti, per vendere, barattare, proporre o esporre, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore e, comunque, dal prezzo unitario non superiore a 250,00€.

Gli hobbisti possono partecipare ad un massimo di dodici manifestazioni all'anno. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi.

Art. 8 – Sanzioni

La mancanza del tesserino o della vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento, comporta l'applicazione della sanzione del pagamento di una somma da € 250,00 ad €1.500,00 ed il sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse.

In caso di assenza del titolare del tesserino identificativo o della mancata esposizione del tesserino stesso al pubblico o agli organi di vigilanza, si applica la sanzione del pagamento di una somma da € 250,00 ad €1.500,00.

Art. 9 - Rilascio tesserino hobbisti non residenti in Campania

Per i residenti al di fuori della Regione Campania l'istanza di rilascio di tesserino per hobbisti va indirizzata esclusivamente al Comune di Napoli, quale comune capoluogo della Regione Campania. Per ulteriori informazioni riguardo alle procedure di rilascio e/o chiarimenti, si dovrà contattare direttamente gli uffici competenti del Comune di Napoli.

Art. 10 - Modalità di partecipazione ai mercatini

Gli hobbisti, una volta ricevuta l'assegnazione del posteggio in occasione di un evento o manifestazione fieristica, dovranno provvedere a far apporre timbro e data in uno degli appositi spazi previsti sul tesserino a loro rilasciato. L'apposizione del timbro e della data dovrà essere fatta a cura del comune ospitante l'evento o la manifestazione fieristica, anche quando la gestione della manifestazione è affidata a soggetti diversi.

Normativa riferimento

- Legge Regionale n.7/2020
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59

Domanda per il rilascio del TESSERINO HOBBISTI

(Legge Regionale n.7 del 21 aprile 2020 ess.mm.ii.)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ Prov. ____

residente a _____ Prov. ____

indirizzo _____ Cittadinanza _____

codice fiscale _____, Tel. _____

Cell. _____, e-mail _____

CHIEDE

il rilascio del tesserino hobbisti, di cui alle disposizioni alla Legge Regionale n.7 del 21 aprile 2020 e ss.mm.ii. e a tal fine

DICHIARA

ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, ai sensi dell'art. 75 dello stesso decreto, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanate sulla base della dichiarazione non veritiera:

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 71 del D. Lgs.59/2010; - di partecipare ai mercatini in qualità di hobbista, così come definito dalla L.R. n. 7/2020 e dal Regolamento Comunale;
- di non essere in possesso di altro tesserino per la vendita occasionale sul territorio regionale in corso di validità;
- che non sussistono, nei propri confronti, procedimenti di revoca di un precedente tesserino; - di vendere, in forma occasionale, beni di modico valore, e pertanto non eccedenti l'importo di € 250,00 ciascuno, appartenenti al settore merceologico non alimentare e rientranti nella propria sfera personale o collezionati, o realizzati mediante la propria abilità.

DICHIARA, infine SI IMPEGNA, altresì

- di non svolgere professionalmente alcuna attività commerciale;
a rispettare, nell'esercizio dell'attività di vendita occasionale le disposizioni contenute nella n.7/2020 e ss.mm.ii ed il Regolamento Comunale.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Data ____

Firma del richiedente

Si allegano:

- fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'interessato;
- (per i Cittadini extracomunitari): copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
- Foto tessera recente da apporre sul tesserino per la vendita occasionale;
- Marca da bollo di € 16,00 da applicare sul tesserino per la vendita occasionale.

(Legge Regionale n. 7 del 21 aprile 2020 e ss.mm.ii.)

COGNOME _____

NOME _____

Nato/a a _____

Prov. _____ il ___/___/_____

Residente in _____

Indirizzo _____

Codice fiscal _____

Il/la Signor _____

Foto
tessera
(Timbro a
secco del
Comune)

- Ha dichiarato di essere venditore non professionale in quanto vende beni in modo occasionale;
- è autorizzato/a a partecipare ai mercatini per un numero non superiore a 12 (dodici) all'anno;
- il tesserino è personale, non cedibile, o trasferibile ed è esposto durante la manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico ed agli organi preposti al controllo;
- la mancanza del tesserino o della vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento, comporta l'applicazione della sanzione del pagamento di una somma da € 250,00 ad €1.500,00 ed il sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse;
- in caso di assenza del titolare del tesserino identificativo o della mancata esposizione del tesserino stesso al pubblico o agli organi di vigilanza, si applica la sanzione del pagamento di una somma da € 250,00 ad € 1.500,00.

Data _____

Firma del funzionario

Il presente tesserino è identificativo è rilasciato per non più di una volta l'anno e per un massimo di cinque anni anche non consecutivi. Nello stesso periodo non può essere rilasciato ad altro soggetto residente nella stessa unità immobiliare.